

La sentenza della Cassazione ha circoscritto le misure cautelari relative alle frodi sull'Iva

# Associazione, sequestri limitati

## Per procedere non basta la sussistenza del dolo eventuale

Pagine a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

**F**rode Iva e associazione per delinquere, il dolo eventuale non è sufficiente: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 1465 del 12 gennaio scorso, con cui la terza sezione ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è necessario accertare l'esistenza di concreti elementi di fatto anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che per l'associazione per delinquere è il dolo diretto e specifico, non bastando quindi la coscienza e volontà sotto forma di dolo eventuale di partecipazione alla realizzazione dei reati tributari.

**Il caso.** Nel caso in esame, il Tribunale di Parma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, aveva respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse dell'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca diretta del denaro nella sua disponibilità per diverse decine di milioni di euro, e, in subordine, ai fini della confisca per equivalente, dei suoi beni fino a concorrenza di tale somma. Il sequestro era stato disposto con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui all'art. 416 cp finalizzata alla commissione di una frode Iva per importi multimilionari. Nel ricorso per cassazione, tra i plurimi motivi, ci si doleva che illegittimamente il Tribunale avesse ritenuto sufficiente ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere il dolo eventuale.

**Sequestro ed elemento soggettivo.** Nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema corte ha ritenuto tale motivo fondato. Ha innanzitutto premesso che, per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è necessario accertare l'esistenza di concreti elementi di fatto anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato posto a fondamento della misura. Invero, come affermato dall'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini di poter disporre il predetto sequestro, bisogna verificare la sussistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quanto meno

### Partecipazione all'associazione per delinquere

<b>Legittimità del sequestro preventivo</b>	<p>Come chiarito da Cass. pen. 1465/2024, per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario accertare l'esistenza di concreti elementi di fatto quanto meno indiziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata</li> <li>• e quindi anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato posto a fondamento della misura</li> </ul>
<b>Il dolo diretto</b>	<p>Come altresì affermato da Cass. pen. 1465/2024, ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è necessario il dolo diretto, quale rappresentazione e volontà di inserimento fattivo e organico in un gruppo la cui ragion d'essere è quella di commettere un numero indeterminato di delitti</li> <li>• non si può ritenere sufficiente il dolo eventuale, quale prospettazione da parte dell'agente della concreta possibilità che con la propria condotta si partecipi attivamente e stabilmente al gruppo criminale</li> </ul>

indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (così Cass. pen., Sez. V, n. 3722/2020 e Sez. V, n. 1818/2018). Ora, ha osservato la Cassazione, la suddetta esigenza di accertamento non può non riguardare anche l'elemento soggettivo della fattispecie ipotizzata: si tratta infatti di elemento costitutivo del reato, siccome necessario ai fini dell'integrazione dell'illecito penale. In questo senso, del resto, si esprimono numerose decisioni, secondo le quali, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, almeno quando il difetto di quest'ultimo sia di immediato rilievo (così, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, n. 26007/2019; Sez. II, n. 18331/2016; Sez. VI, n. 16153/2014).

**Associazione per delinquere e dolo diretto.** Ciò premesso, la Suprema corte ha poi rilevato che, ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, non può ritenersi sufficiente il dolo eventuale, bensì è necessario il dolo diretto, richiesto, unitamente al dolo specifico, dalla stessa struttura della fattispecie delittuosa. Nelle fattispecie c.d. associative, infatti, la condotta penalmente rilevante che deve costituire oggetto di rappresentazione e volon-

tà è quella di inserimento fattivo ed organico e partecipazione attiva in un gruppo la cui ragion d'essere è quella di commettere un numero indeterminato di delitti, con una prospettiva temporale non predefinita. Ora, perché possa ritenersi che vi sia coscienza e volontà di tale condotta, è necessaria la consapevolezza della finalità, perseguita dal gruppo con il quale si collabora attivamente e stabilmente, di commettere un numero indeterminato di delitti: nella fattispecie di cui all'art. 416 cp è proprio questo fine l'elemento discriminante, che rende l'associazione una struttura illecita, altrimenti organismo del tutto lecito e al quale si partecipa in esplicitazione di un diritto fondamentale, riconosciuto dall'articolo 18 della Costituzione. Non è sufficiente, quindi, ai fini della configurabilità delle condotte di cui all'art. 416 cp, il dolo eventuale, da intendersi come prospettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità che, con la propria condotta, si partecipi attivamente e stabilmente ad un gruppo che persegue lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti.

**Il concorso esterno nel reato associativo.** Come illustrato dalla Cassazione, una conferma delle conclusioni precedentemente espresse risulta fornita dalla elaborazione giurisprudenziale in tema di necessità del dolo diretto per la configurabilità, non solo della partecipazione, ma anche del con-

corso esterno nel reato associativo. Significativamente, con una indicazione di carattere generale, espressamente estesa a tutte le fattispecie associative, si sono pronunciate le Sezioni unite (Cass. pen., Sez. U., n. 33748/2005), rilevando come la particolare struttura della fattispecie concorsuale comporti, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui, nella realizzazione dell'evento lesivo del medesimo reato. E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono interiormente) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio".

**La decisione della Suprema corte.** Dunque, la

Suprema corte ha osservato come, se è necessario il dolo diretto per la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, a maggior ragione identico presupposto soggettivo deve ritenersi occorrente per la configurabilità della partecipazione nello stesso. Pertanto, una volta chiarito che per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario l'accertamento anche dell'elemento soggettivo della fattispecie ipotizzata, e che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, non è sufficiente il dolo eventuale, gli Ermellini hanno concluso che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse illegittima laddove aveva ritenuto di poter fondare il sequestro sul reato di cui all'art. 416 cp. Secondo il Tribunale, a carico del ricorrente, sarebbe stato ravvisabile un quadro di serietà indiziaria, perché dagli atti si sarebbe evinta non solo la partecipazione materiale alle operazioni fraudolente delle società dell'attuale ricorrente, ma anche la sua coscienza e volontà, quanto meno sotto forma di dolo eventuale, di partecipazione nella frode Iva. Con la conseguenza, come osservato dalla Cassazione, di ritenere sufficiente il dolo eventuale, anche, e a maggior ragione, con riguardo alla condotta di partecipazione nell'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione della predetta frode. Peraltro, secondo l'impostazione accusatoria, nel caso di specie l'associazione per delinquere sarebbe stata costituita da sole tre persone, una delle quali appunto il ricorrente, e questi sarebbe stato anche promotore ed organizzatore della consorzeria. Ciò posto, ha evidenziato la Suprema corte, sarebbe davvero implausibile ipotizzare che un'associazione per delinquere sia costituita dal numero minimo di persone previsto dalla legge e che una di queste abbia concorso decisamente nella formazione della consorzeria senza avere piena ed indubbia consapevolezza del programma delittuoso perseguito dalla medesima: in tale ipotesi, risulta difficile persino affermare che esista un'associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma.